

REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA TOSCANA
FIRENZE

SECONDA SEZIONE

Registro Ordinanze: 43/2008
Registro Generale: 2181/2007

nelle persone dei Signori:
GIUSEPPE PETRUZZELLI Presidente, relatore
LYDIA ADA ORSOLA SPIEZIA Cons.
ROBERTO PUPILELLA Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Gennaio 2008

Visto il ricorso 2181/2007 proposto da:

rappresentato e difeso da:

BERTUCCI EMMANUELA e MORETTI CLAUDIA
con domicilio eletto in FIRENZE
BORGO PINTI 75R
presso BERTUCCI EMMANUELA

contro

COMUNE DI FIRENZE
rappresentato e difeso da:
PERUZZI SERGIO e CAPPELLETTI ALESSANDRA
con domicilio eletto in FIRENZE
PIAZZA SIGNORLA (PALAZZO VECCHIO)
presso la sua sede ;

AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

della determinazione dirigenziale del 23 ottobre 2007 del Comune di Firenze, Distretto/Quartiere 2 – Servizi integrati di assistenza sociale territoriale, comunicata alle ricorrenti con missiva del 29 ottobre 2007, prot. n. 5559/07 del Comune di Firenze, a firma del Responsabile S.I.A.S.T. n. 2 del Comune di Firenze, nonchè di

ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso ed in particolare il "Regolamento per l'accoglienza di anziani presso strutture residenziali" emanato con Deliberazioni del Consiglio comunale di Firenze n. 19/04 del 18.01.1999 e n. 652 /144 del 03.05.1999, modificate dalla deliberazioni del Consiglio comunale n. 553/95 del 05.06.2000, n. 1271 del 20.12.2001 e n. 130 del 21.12.2004;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI FIRENZE



Udito il relatore Pres. GIUSEPPE PETRUZZELLI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Emanuela Bertucci, Claudia Moretti e Sergio Peruzzi;

Ritenuta la sussistenza del danno grave ed irreparabile;
Ritenuto altresì che la retta per l'assistenza debba essere parametrata ai redditi dell'assistita medesima, ivi comprese le indennità dalla stessa eventualmente percepite in ragione della accertata invalidità.

P. Q. M.

Accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione, ai sensi dell'art.21, della legge 6 dicembre 1971 n.1034, come modificato dall'art.3 della L.205/2000 coordinato con l'art.1 della legge stessa;
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Firenze, 16 gennaio 2008

- Presidente, est.

- Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 17 GEN. 2008

Firenze, li 17 GEN. 2008

Il Direttore di Segreteria

